

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2460)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4391)

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 gennaio 1963

Utilizzazione del materiale auto-motociclistico
e dei natanti dei servizi antincendi

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni, che la legge 22 novembre 1961, n. 1290, concernente « utilizzazione di materiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza » richiamate in vigore fino al 30 giugno 1964, sono estese, per la durata stabilita dalla legge medesima, anche al materiale automotociclistico ed ai natanti di pertinenza dei servizi antincendi, di cui alla legge 13 maggio 1961, n. 469.